

Informativa per la clientela di studio

N. 127 del 09.11.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La patente a punti nell'edilizia

*Con un avviso comune presentato al Ministro del welfare dall'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, insieme ad alcune importanti sigle sindacali settoriali, **si prevede l'introduzione della patente a punti nel settore dell'edilizia.** Imprese e lavoratori autonomi operanti nel settore dovranno munirsi di questa patente, rilasciata dalla Sezione speciale dell'edilizia che deve verificare il possesso di specifici requisiti in capo a due soggetti, la cui nomina è fondamentale per svolgere le attività edilizie: responsabile tecnico e responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il possesso della patente è lo strumento privilegiato per partecipare alle gare ad evidenza pubblica. Si rimane però in attesa del decreto ministeriale che introduca in via definitiva questo strumento.*

Premessa

Il testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha previsto l'introduzione di uno strumento che permetta la verifica continua dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore dell'edilizia, e che operi per mezzo di un punteggio iniziale atto a misurare tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività edilizie rientranti

Devono avere la patente a punti edile, i soggetti che svolgono specifiche attività suddivise in due categorie:

- categoria A: lavori di costruzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, smantellamento di opere fisse in muratura, cemento armato, in legno, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche;

- categoria B: lavori di completamento di edifici e loro pertinenze, manutenzione ordinaria, lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2, OS 6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione OS 7, OS 8 e OS 25.

Per queste attività, da esercitarsi in forma di impresa individuale o societaria ovvero cooperativa, è necessario designare un responsabile tecnico e il responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Responsabile tecnico e responsabile del servizio di protezione e prevenzione

Questi soggetti possono essere il titolare dell'impresa ovvero il rappresentante con delega, un dipendente o anche un familiare coadiuvante.

Responsabile tecnico e responsabile del servizio di prevenzione protezione devono possedere specifici requisiti quali:

- requisito di onorabilità;
- requisiti di idoneità professionale;
- requisito di capacità tecnico-finanziaria.

Il requisito di onorabilità riguarda l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

I requisiti di idoneità professionale riguardano il possesso di specifici titoli di studio come:

- laurea in ingegneria o architettura, anche laurea breve;
- laurea in archeologia o titolo specifico per interventi in beni culturali;
- diploma di maturità tecnico o professionale.

In mancanza, rivelano come requisiti di idoneità professionale anche:

- l'esercizio della professione da almeno due anni e iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti, ovvero al collegio dei periti industriali o a quello dei geometri;
- esperienza lavorativa con qualifica di operaio specializzato o anche di livello superiore per almeno 48 mesi negli ultimi 6 anni, con frequenza ad un corso di apprendimento di 150 ore.

Oltre a dover possedere questi titoli di studio o altri requisiti professionali, il datore di lavoro che viene designato come responsabile tecnico e della prevenzione e protezione deve frequentare un corso di apprendimento di almeno 8 ore, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il requisito di capacità tecnico finanziaria sta ad indicare che al momento dell'iscrizione alla Sezione speciale dell'edilizia, bisogna possedere un'attrezzatura tecnica con valore non inferiore a 15mila euro o equivalente capacità finanziaria, documentata da intermediari finanziari. Almeno per le attività rientranti nella categoria A. Per quelle della categoria B, invece, il valore scende a 7.500 euro.

Il rilascio della patente

La Sezione speciale dell'edilizia, su apposita richiesta, verifica il possesso dei requisiti sopraindicati e rilascia la patente professionale a punti edile. La Sezione può anche rifiutare, con apposita motivazione, il rilascio della patente ovvero se non risponde entro 30 giorni, si prevede comunque la possibilità per il richiedente di esercitare in via provvisoria l'attività edile, salvo sospensione in caso di sussistenza della carenza dei requisiti in capo al responsabile tecnico e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il punteggio

Alla patente sono attribuiti alla prima iscrizione 25 punti, sia per le imprese costituite da già 12 mesi ovvero quelle di nuova costituzione. Il punteggio viene aumentato a seconda dell'organico presente nell'impresa.

Numero dipendenti	Punteggio patente
Da 1 a 5	35 punti
Da 5 a 15	40 punti
Da 15 a 50	45 punti
Da 50 a 100	60 punti
Da 100 a 200	110 punti

Per quelle imprese con oltre 200 dipendenti, vengono assegnati 120 punti con l'aggiunta di 10 per ogni 100 dipendenti.

Accredito punti annuale

Ogni anno viene accreditato un nuovo punteggio, a condizione che non ci siano state reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. Si va così da 2 punti all'anno per imprese con organico da 1 a 5 dipendenti fino ad arrivare, in misura crescente di 1 punto, ai 6 per quelle imprese con organico medio di oltre 200 dipendenti.

La decurtazione

Se vengono accertate reiterate violazioni, dopo 5 anni dalla commissione, riferite direttamente al soggetto che con proprie risorse umane e materiali esegue i lavori, si prevede una decurtazione di 2 punti dalla patente.

Sono specifici **i casi che prevedono la decurtazione della patente:**

- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e di quello sulla sicurezza;
- mancata formazione del personale che accede al cantiere;
- mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- mancata installazione di:
 - ✓ protezioni verso il vuoto;
 - ✓ armature di sostegno;
 - ✓ protezioni contro i rischi dalle linee elettriche;
 - ✓ protezione contro i contatti diretti e indiretti;
- mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori dei rischi di esposizione all'amianto.

Sempre di due punti è la decurtazione per i lavoratori autonomi operanti del settore dell'edilizia, quando le violazioni accertate riguardino il mancato uso di attrezzature di lavoro, mancata dotazione o utilizzo di dispositivi di protezione individuale e mancata formazione e idoneità sanitaria.

Il datore di lavoro, chi per suo conto ovvero il responsabile possono frequentare specifici corsi di formazione per recuperare questi punti persi, anche durante l'esercizio dell'attività edile.

Sospensione e revoca patente

La patente a punti edile può essere sospesa quando, dopo il suo rilascio, si attesti la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità tecnico finanziaria. Se la perdita di questi requisiti non viene comunicata entro 30 giorni, oltre alla sospensione, vi è la decurtazione di ben 10 punti.

Esaurendo il punteggiaggio, la patente viene revocata, quindi imprese e lavoratori autonomi interessati non possono partecipare alla gare ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di appalti.

Devono, dopo 2 anni dalla revoca, rinominare il responsabile tecnico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, insieme alla frequentazione ad un corso di formazione di 120 ore, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rinvio

Si rimane in attesa di un decreto ministeriale che introduca la patente a punti edile. Nell'avviso presentato, si prevede l'avvio, dopo la pubblicazione del decreto, dello strumento in questione in via sperimentale per un anno, durante il quale decurtazioni di punti e sospensione della patente non produrranno effetti reali.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....